



Sindacato Italiano Lavoratori di Polizia per la Cgil COMMISSARIO STRAORDINARIO DI ROMA

AL SIGNOR QUESTORE
R O M A

Oggetto: Verifica amministrativo-contabile relativa alla attribuzione di buoni pasto presso la Questura di Roma.

La scrivente O.S. ha acquisito cognizione della nota della Questura di Roma, Ufficio Servizi Tecnico Logistici, Cat. 5.2.11.5.2./413 – Vett. Del 22.03.2005, nella quale si precisa che in seguito ad una verifica amministrativo contabile presso la Questura di Roma sarebbero emersi alcuni casi di <<attribuzione non giustificata del “buono pasto” per la mensa obbligatoria di servizio>>.

Con la medesima nota si richiama la Dirigenza ed i Responsabili delle Caserme alla corretta applicazione delle disposizioni vigenti in ordine alla concessione del buono pasto.

Inoltre, indicate le condizioni per il rilascio del buono pasto, si rammenta che <<l’errata attribuzione del buono pasto al dipendente non avente diritto, comporta la personale responsabilità del concessore, sulla cui attività il Dirigente dovrà vigilare>>.

La nota si conclude con la raccomandazione espressa di applicare correttamente i criteri di accesso alla mensa obbligatoria gratuita.

La Questura di Roma, Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico Sezione “Volanti”, con propria nota in data 25.09.2007, Nr. 5969.2.11.6/18 di prot. ha invitato i Coordinatori le Sezioni Volanti a volere invitare con sollecitudine i dipendenti a recarsi presso l’ufficio mensa dell’Amministrativo Contabile per la regolarizzazione del pagamento dei buoni pasto di servizio non spettanti in quanto non giustificati con l’orario di servizio e di straordinario eccedente.

Giova precisare come la richiesta di cui sopra si sia risolta in un invito verbale a coloro i quali – a seguito di un controllo a campione – sono stati ritenuti fruitori illegittimi in data risalente (2005) di uno o più buoni pasto.

La richiesta è illegittima sia sotto il profilo sostanziale e cioè sotto il profilo della insussistenza del diritto alla richiesta di restituzione delle somme, sia con riferimento alle modalità che ne hanno caratterizzato la manifestazione.

L’art. 1 della L. 203/1989 stabilisce le condizioni in presenza delle quali l’Amministrazione ha l’obbligo di assicurare la fruizione del pasto in favore del dipendente. Trattasi di un preciso obbligo, non a caso si utilizza l’espressione mensa obbligatoria di servizio. Ciò che significa che a fronte delle situazioni e fattispecie previste dalla norma, sicuramente la P.A. deve assicurare la fruizione della mensa. Si è in presenza di una soglia minima garantita in favore del dipendente.

La norma, tuttavia, pur assicurando le condizioni minime di vigenza del citato obbligo, non esclude, né potrebbe, che l’Amministrazione – a fronte della propria discrezionalità – individui ulteriori fattispecie in cui assicurare il pasto.

Né esclude la facoltà della Amministrazione di elargire buoni pasto ove e quando lo ritenga opportuno.

Ne deriva che il dipendente non può essere gravato dell'obbligo di restituzione di somme, corrispondenti alla fruizione di buoni pasto, discrezionalmente concessi dalla Amministrazione in aggiunta a quelli dovuti in virtù della richiamata normativa.

Si ribadisce, infatti, come la norma ponga un obbligo a carico della P.A. in favore del dipendente, mentre altra è la fattispecie quando la P.A. si renda volontariamente e discrezionalmente artefice di una elargizione di contenuto economico-patrimoniale.

V'è inoltre un'altra questione di assoluto rilievo, ove pure si ritenesse che vi sia stata una attribuzione illegittima di buoni pasto.

L'illegittimità non cade sulla fruizione, ma sulla attribuzione del buono pasto. E l'attribuzione è attività eseguita e posta in essere, non dal dipendente, bensì dall'Ufficio competente al rilascio dei buoni pasto.

E' allora evidente che se di responsabilità restitutoria deve parlarsi, si tratta della responsabilità gravante sull'esecutore della illegittima attribuzione.

Tale ragionamento tanto pare corretto da essere conforme a quanto precisato dalla stessa Amministrazione la quale, in tal senso, si esprime nella citata nota del 22.03.2005, ove testualmente si legge che ***“l'errata attribuzione del buono pasto al dipendente non avente diritto, comporta la personale responsabilità del concessore, sulla cui attività il Dirigente dovrà vigilare”***.

Ebbene proprio la P.A., per il caso di dazione del buono pasto in assenza delle condizioni di cui alla normativa richiamata, individua due precise responsabilità:

quella diretta del Concessore e quella indiretta, per colpa in vigilando, del Dirigente.

Alla luce delle superiori considerazioni, è evidente come la P.A. ad oggi non possa richiedere la restituzione al fruitore del buono pasto.

Sotto altro profilo, devono contestarsi le modalità attraverso le quali tale richiesta è stata avanzata:

- non sono stati indicati in modo specifico i soggetti che avrebbero fruito - nel pensiero della Amministrazione illegittimamente - dei buoni pasto;
- non è stato indicato, per ogni singolo fruitore, il numero di buoni pasti rispetto ai quali si chiede la restituzione;
- non è data indicazione dei giorni di fruizione ritenuta illegittima;
- la richiesta manca dei requisiti necessari: non è formale, non è circostanziata, non è determinata nel quantum e non è motivata;
- la richiesta sino ad oggi è rimasta puramente verbale.

Le motivazioni espresse depongono per la più completa illegittimità della pretesa della P.A. sia sotto il profilo del diritto e della fondatezza sia sotto l'ulteriore profilo delle modalità attraverso la quale è stata espressa.

Ciò premesso, con la presente, si intima la P.A. a rinunciare alla pretesa di cui si tratta abdicando dai propositi restitutori, a tutela degli interessi di tutti gli interessati.

Roma, 31 ottobre 2007

Il Commissario Straordinario
Federico Schillaci

